

■ Regolamento



RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

COMUNE DI AGNADELLO

Approvato con
Delibera G.C. n. 54 del 14/5/2015
esecutiva ai sensi di legge.



INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 – Atto di incarico
- Art. 6 - Informazione e pubblicità
- Art. 7 - Assicurazioni obbligatorie
- Art. 8 - Rapporti con altri enti
- Art. 9 - Calcolo del Fondo
- Art. 10 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 11 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)
- Art. 12 - Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo
- Art. 13 - Liquidazione del FP
- Art. 14 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dalla Legge n. 114 del 2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo");

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il

progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.

- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge; può essere assistito da un collaboratore. Il RUP viene individuato dal Dirigente/Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.
- E) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- F) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.
- G) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- H) “COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO”: l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza). Inizialmente tale importo sarà stimato, per poi essere determinato nella misura esatta nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione.
- I) “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- J) “FONDO”: fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006.
- K) “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4

Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell'opera/lavoro è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 8), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera/lavoro. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o che fanno parte dell'ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5

Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) Identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
- c) Stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento, sulla base del costo preventivato dell'opera;
- d) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- e) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, modificate a consuntivo sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati dell'opera nel progetto esecutivo, come previsto all'art. 11.

Art. 6

Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza annuale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7
Assicurazioni obbligatorie

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative. Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione. Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 8
Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 9
Calcolo del Fondo

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

Il Fondo di cui al presente Regolamento viene costituito solamente in caso di progettazione svolta, almeno in parte, da dipendenti dell'Amministrazione.

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro (C) sulla base delle seguenti aliquote:

- Importi inferiori a € 1.000.000: 2,00% (quindi $C * 2\%$)
- Sul di più, fino a € 5.000.000: 1,75% (quindi $20.000 € + 1,75\% * (C - 1.000.000)$)
- Sul di più: 1,50% (quindi $90.000 € + 1,5\% * (C - 5.000.000)$)

Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione:

- Ristrutturazione edifici 1,000
- Restauro edifici 1,000
- Realizzazione di nuovi edifici 1,000
- Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 1,000
- Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 0,950
- Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,950
- Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,950

Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro.

Art. 10

Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 11

Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato.^A

Il FP è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FPsingoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

1. Progettazione preliminare:	10%
2. Progettazione definitiva:	15%
3. Progettazione esecutiva:	20%
4. verifica dei progetti (complessivo):	5%
5. rup (FPR):	20%
6. direttore dei lavori:	20%
7. direzione operativa, resp. sicurezza e assistenza di cantiere:	5%
8. Collaudatore singolo:	5%
9. commissione di collaudo (in alternativa al punto 8):	5%

Il totale delle percentuali effettive dei FPsingoli (punti da 1 a 9) deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), il relativo FP singolo sarà pari a zero. Nel caso una o più attività siano interamente affidate all'esterno, la percentuale deve comunque essere valorizzata ed il relativo FPsingolo costituisce economia di spesa.

Qualora una o più prestazioni comprese nelle attività di cui sopra, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, non sia pertinente la relativa percentuale di competenza del FPsingolo sarà pari a zero.

Qualora una o più prestazioni comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, la relativa percentuale di competenza del FPsingolo costituirà economia di spesa, nella misura determinata facendo riferimento, se possibile, al DM 143/2013.

Nel caso di incremento dei costi rispetto a quanto previsto nel Q.E. del progetto esecutivo, i FPsingoli, per la parte liquidata successivamente, vengono decurtati in proporzione all'incremento del costo preventivato dell'opera; tale importo costituisce economia di spesa.

Nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, fatte salve le sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice, le quote spettanti per il FPsingolo liquidate successivamente vengono ridotte in proporzione al tempo inizialmente previsto.^B

A Corte conti sezione regionale di controllo per la Sardegna del 29/3/2012 n. 27 reso in periodo di vigenza dell'art. 92 Codice e che, si ritiene, sia valido anche per l'art. 93 Codice: Nell'espressione "oneri riflessi" (ora "oneri previdenziali e assistenziali") non può essere ricompreso l'Irap che costituisce invece un onere fiscale a carico esclusivo della PA; per il personale tecnico non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'Irap dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione. La circostanza che le sezioni riunite abbiano correttamente specificato che da un punto di vista contabile gli enti che corrispondono compensi incentivanti per la progettazione sono tenuti ad accantonare nei rispettivi fondi gli importi necessari a fronteggiare il pagamento dell'Irap non significa che l'Irap debba necessariamente rimanere a carico dei professionisti dipendenti.

B Nel presente Regolamento per tempi di realizzazione dell'opera si intendono quelli relativi alla fase di esecuzione dei lavori.

Art. 12
Ripartizione del FP tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo

La ripartizione del FP singolo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera. Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si applicheranno le seguenti quote di incremento:

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti nella qualifica funzionale immediatamente superiore: 1,200
- dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionali ulteriormente superiori: 1,300

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente svolte.

Art. 13
Liquidazione del FP

La liquidazione dei FP singoli indicati ai punti da 1 a 5 dell'art. 11 avviene in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo dovuto, all'affidamento dei lavori; la seconda, pari al 60% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio.

La liquidazione dei FP singoli indicati ai punti 6 e 7 dell'art. 11 avviene in tre fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, all'emissione della metà dei certificati di ultimazione lavori, la seconda, pari al 20% dell'importo dovuto, all'emissione del certificato di ultimazione lavori e contabilità finale; la terza pari al 30% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo.

La liquidazione dei FP singoli indicati ai punti 8 e 9 dell'art. 11 avviene in due fasi: la prima, pari al 70% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio; la seconda pari al 30% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 14
Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/8/2014, data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014^C.

C Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 13/11/2014 n. 300. Per la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Basilicata 12/2/2015 n. 3 invece si applica alle opere o lavori inseriti negli strumenti di programmazione dopo l'entrata in vigore della legge 144/2014.